

## COMUNE DI MAGNACAVALLO

### TITOLO 01 - ELEMENTI FONDAMENTALI

#### ART. 01

##### PRINCIPI

01. MAGNACAVALLO E' UNA COMUNITA' DI PERSONE NATURALE ED ORIGINARIA, PREESISTENTE ALLO STATO, CHE HA MATURATO UNITARIAMENTE L'ESIGENZA DI UN GOVERNO AUTONOMO. LA FORMAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA SEGUE AD UN PROCESSO STORICO DI CRESCITA GLOBALE DI TUTTE LE SUE COMPONENTI.

#### ART. 02

##### TERRITORIO

01. IL COMUNE DI MAGNACAVALLO COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO, DI CUI ALL'ARTT. 09 DELLA LEGGE 24 . 12 . 1954 , N. 1228 , APPROVATO DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. IL TERRITORIO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA COMPRENDE I SEGUENTI CENTRI ABITATI: CAPOLUOGO MAGNACAVALLO QUATTRO CASE PAROLARE

#### ART. 03

##### FINALITA'

01. IL COMUNE DI MAGNACAVALLO RAPPRESENTA LA COMUNITA' LOCALE, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE, INDIRIZZANDOLO VERSO OBIETTIVI DI PROGRESSO CIVILE E DEMOCRATICO. IL COMUNE DI MAGNACAVALLO TENDE ALL'ARMONIZZAZIONE E ALLA UNITA' DEL CORPO SOCIALE PROMUOVENDO LA SOLIDARIETA' E LA PARTECIPAZIONE PIENA DI TUTTE LE SOGGETTIVITA' PRESENTI NEL TERRITORIO SIA NELLA FASE DELLA SCELTA CHE DELLA VERIFICA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; A TAL FINE ADEGUA RUOLI E METODI DI GOVERNO.

#### ART. 04

##### PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE

01. IL COMUNE PROMUOVE E PREDISPONE UN'OPERA DI FORMAZIONE PERMANENTE RIVOLTA ALLA POPOLAZIONE INFANTILE, GIOVANILE E ADULTA PER FAVORIRE LA CONOSCENZA E LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA NELLA PROSPETTIVA DI PIU' AVANZATE FORME DI CIVISMO.

#### ART. 05

##### SEGRETARIO E DIPENDENTI COMUNALI

01. IL SEGRETARIO E I DIPENDENTI COMUNALI:  
A) SONO AL SERVIZIO DELLA COMUNITA' DI MAGNACAVALLO;  
B) ASSISTONO GLI ORGANI ELETTIVI NELLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE;  
C) IMPRONTANO LA PROPRIA AZIONE AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL CONSIGLIO E DALLA GIUNTA;  
D) CONCORRONO ALL'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

ART. 06

STEMMA E GONFALONE

01. NEGLI ATTI E NEL SIGILLO IL COMUNE DI MAGNACAVALLO VIENE IDENTIFICATO CON IL PROPRIO STEMMA STORICO.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE PUO' ESSERE ESIBITO IL GONFALONE.

ART. 07

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO INDIVIDUA NELLA SEDE COMUNALE UNO SPAZIO, FACILMENTE ACCESSIBILE AL PUBBLICO, DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. IL SEGRETARIO CURA LE AFFISSIONI ALL`ALBO PRETORIO AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L`AVVENUTA PUBBLICAZIONE. IL MESSO TIENE IL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI, VIDIMATO E NUMERATO IN OGNI PAGINA DAL SEGRETARIO.

TITOLO 02

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 01 - DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 08

ASSEMBLEA

01. IL SINDACO CONVOCA PUBBLICHE ASSEMBLEE APERTE A TUTTI I CITTADINI, NELLE QUALI VENGONO ILLUSTRATE LE PRINCIPALI INIZIATIVE CHE L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTENDE ASSUMERE.

02. IL SINDACO PUO' COMUNQUE CONVOCARE ASSEMBLEE PER DISCUTERE ARGOMENTI DI INTERESSE COLLETTIVO. LE ASSEMBLEE POSSONO ESSERE APERTE A TUTTI I CITTADINI O AD UNA PARTE.

03. IL SINDACO CONVOCA L`ASSEMBLEA PER DISCUTERE ARGOMENTI DI INTERESSE COLLETTIVO QUALORA LO RICHIEDANO ALMENO CENTO CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

ART. 09

ISTANZE

01. OGNI CITTADINO PUO' RIVOLGERE UN`ISTANZA AL SINDACO SU PROBLEMI ATTINENTI L`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA COMUNALE. IL SINDACO O LO ASSESSORE COMPETENTE PER MATERIA RISPONDE DI NORMA ENTRO 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL`ISTANZA.

ART. 10

PETIZIONI

01. TRENTA CITTADINI ISCRITTI ALLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE POSSONO PROPORRE PETIZIONI SU ARGOMENTI ATTINENTI L`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA COMUNALE. LA PETIZIONE, CON LE SOTTOSCRIZIONI DEBITAMENTE AUTENTICATE, VIENE PRESENTATA AL SINDACO IL QUALE LA

SOTTOPONE AI CAPIGRUPPO ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO.

02. IL SINDACO, DI INTESA CON I CAPIGRUPPO, CONVOCA ENTRO TRENTA GIORNI UN CONSIGLIO COMUNALE PER DISCUTERE DEL PROBLEMA OGGETTO DELLA PETIZIONE.

ART. 11

PROPOSTE

01. TRENTA CITTADINI CHE ABBIANO COMPIUTO IL 18 ANNO DI ETÀ POSSONO FORMULARE UNA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SU ARGOMENTI ATTINENTI L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA COMUNALE, CON ESCLUSIONE DELLE MATERIE INDICATE ALL'ARTT. 16, 03 COMMA. PER LA SUA PRESENTAZIONE SI APPLICA LA PROCEDURA DI CUI AL 01 COMMA DELL'ARTT. PRECEDENTE.

02. IL SINDACO, DI INTESA CON I CAPIGRUPPO, CONVOCA ENTRO 30 GIORNI IL CONSIGLIO O LA GIUNTA PER DISCUTERE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUÒ GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI È STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

ART. 12

NORME COMUNI

01. QUALORA LA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEE, LA PETIZIONE O LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NON RECHINO IL NUMERO DI SOTTOSCRIZIONI RICHIESTE O QUESTE NON SIANO AUTENTICATE, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO, PUÒ DISPORRE UGUALMENTE LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA O LA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE DELLA PETIZIONE O DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

ART. 13

INFORMAZIONE

01. IL COMUNE INFORMA I CITTADINI SUI SERVIZI ESPLETATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON IDONEE FORME DI PUBBLICITÀ PER INDICARE

LA NATURA DELLE PRESTAZIONI EROGATE E LE MODALITÀ CON CUI SI PUÒ OTTENERE O RICHIEDERE LA PRESTAZIONE.

02. IL COMUNE FA SÌ CHE ANALOGA PUBBLICITÀ SIA SVOLTA DALLE AZIENDE SPECIALI, DAI CONCESSIONARI, DALLE SOCIETÀ PER AZIONI AL CUI CAPITALE IL COMUNE PARTECIPA, DAI CONSORZI, DALLE ISTITUZIONI CHE, COMUNQUE, PROVVEDANO ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI, NONCHÉ, IN PARTICOLARE, DALL'UNITÀ SANITARIA LOCALE.

ART. 14

ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI

01. IL COMUNE CONSENTE E GARANTISCE A CHIUNQUE IL DIRITTO DI ACCEDERE LIBERAMENTE ALLA STRUTTURA E AGLI EDIFICI COMUNALI NEGLI

ORARI PRESCRITTI E DI GODERE, OVE SUSSISTANO LE RELATIVE CONDIZIONI, DEI

SERVIZI ESPLETATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL COMUNE FA SI' CHE ANALOGO DIRITTO SIA GARANTITO DAI SOGGETTI DI CUI AL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

03. LE CONDIZIONI PER L'ACCESSO AI SERVIZI SONO PRESCRITTE CON DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 15

DIFENSORE CIVICO

01. IL COMUNE RICERCA FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI PER L'ISTITUZIONE E UTILIZZO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI CUI AL COMMA 01 , IL COMUNE SI RIFA' AL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE LOMBARDIA.

CAPO 02 - CONSULTAZIONI POPOLARI

ART. 16

REFERENDUM

01. I DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI O UN NUMERO DI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE PARI AD ALMENO IL 20% DEGLI ELETTORI POSSONO PROMUOVERE UN REFERENDUM CONSULTIVO SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

02. LA RICHIESTA DI REFERENDUM DEVE CONTENERE LA PRECISA INDICAZIONE DEL QUESITO ESPRESSO.

03. E' ESCLUSO IL REFERENDUM IN TEMA DI TRIBUTI E BILANCIO, DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA', DI DESIGNAZIONI E NOMINE, DI PERSONALE E IN TUTTE LE MATERIE SULLE QUALI IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESPRIMERSI ENTRO I TERMINI STABILITI PER LEGGE. E' ALTRESI' ESCLUSO IL REFERENDUM SU MATERIE CHE SIANO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA COMUNALE NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

04. LE MODALITA' RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM, I REQUISITI DI AMMISSIBILITA' ED IL LORO ESAME, NONCHE' I TEMPI E LE FORME DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

05. TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE HANNO DIRITTO DI VOTO NEL REFERENDUM COMUNALE.

06. QUALORA LA META' PIU' UNO DEGLI AVENTI DIRITTO NON PARTECIPI ALLA VOTAZIONE, IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM SI INTENDE RESPINTO.

07. IL QUESITO E' ACCOLTO SE, SODDISFATTE LE CONDIZIONI DEL COMMA PRECEDENTE, I VOTI FAVOREVOLI SONO PARI ALLA META' PIU' UNO DEI VOTI ESPRESSI; ENTRO UN MESE DALLA CONSULTAZIONE IL SINDACO CONVOCA APPOSITA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL DIBATTITO RELATIVO.

08. PER OGNI ANNO SOLARE E' CONSENTITO UN NUMERO MASSIMO DI DUE REFERENDUM.

CAPO 03 - RAPPORTI CON LA COMUNITA'

ART. 17

## VOLONTARIATO

01. LE FORME DI VOLONTARIATO PRESENTI NEL COMUNE DI MAGNACAVALLO ESPRIMONO L'IDENTITA' DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. IL COMUNE DI MAGNACAVALLO INDIRIZZA PERTANTO LA PROPRIA AZIONE ALLA CRESCITA INDIVIDUALE CHE SI REALIZZA CON IL COINVOLGIMENTO INTERPERSONALE.

## ART. 18

### LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE LIBERE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, LE FONDAZIONI, I COMITATI E LE ISTITUZIONI PRIVATE, NE RICONOSCE L'IMPORTANZA SOCIALE CON LA RICERCA DI IDONEE FORME DI COLLABORAZIONE.

## ART. 19

### CONSULTA DEI PROBLEMI SOCIALI

01. E' ISTITUITA LA CONSULTA DEI PROBLEMI SOCIALI; NE FANNO PARTE LE ISTITUZIONI PUBBLICHE, LE ASSOCIAZIONI SINDACALI, PROFESSIONALI, DI CATEGORIA, CON RAPPRESENTANZA ALMENO PROVINCIALE ED ATTIVA SUL TERRITORIO DEL COMUNE E LE ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA LA CONSULTA DEFINENDONE LA COMPOSIZIONE, LE ATTRIBUZIONI O IL FUNZIONAMENTO.

## TITOLO 03

### ORGANI DI DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA

#### CAPO 01 - IL CONSIGLIO COMUNALE

## ART. 20

### FUNZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

## ART. 21

### CONVOCAZIONE

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA PER DELIBERARE IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI SUA COMPETENZA. L'ORDINE DEL GIORNO E' COMPILATO DAL SINDACO O DA CHI NE FA LE VECI SULLA BASE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI CONCORDATO CON LA GIUNTA.

02. IL CONSIGLIO PUO' INOLTRE APPROVARE ORDINI DEL GIORNO SU TEMI DI INTERESSE LOCALE E / O GENERALE.

03. LA CONVOCAZIONE, CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE, DEVE ESSERE CONSEGNATA NEL RISPETTO DEI TERMINI FISSATI DALL' ARTT.

125 DEL T. U. L. C. P. 04 FEBBRAIO 1915 , N. 148 .

04. GLI ATTI E I DOCUMENTI RELATIVI A CIASCUN OGGETTO ISCRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO SONO POSTI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI ALMENO IL GIORNO ANTECEDENTE LA SEDUTA.

05. L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI IN CIASCUNA SEDUTA DEL

CONSIGLIO COMUNALE, DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO, ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ENTRO I TERMINI DI CUI AL COMMA 03 DEL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 22

SEDUTE

01. L'ORDINE IN CUI SONO ELENCATI GLI ARGOMENTI NELLA CONVOCAZIONE NON E' VINCOLANTE PER LA LORO TRATTAZIONE.

02. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE E LE VOTAZIONI PALESI. QUANDO SI PROCEDE ALLA NOMINA DI PERSONE, LA VOTAZIONE E' SEGRETA; SI PROCEDE COMUNQUE IN FORMA PALESE, CON IL CONSENSO UNANIME DEI PRESENTI, QUANDO VI SIANO PROPOSTE NOMINATIVE ESPRESSE.

03. TERMINATA LA VOTAZIONE, IL SINDACO NE PROCLAMA L'ESITO; NELLE VOTAZIONI SEGRETE E' ASSISTITO DA TRE CONSIGLIERI.

04. IL CONSIGLIO DECIDE ANCHE SU RICHIESTA DI UN SOLO CONSIGLIERE, CON VOTO PALESE E A MAGGIORANZA, DI PROCEDERE IN SEDUTA SEGRETA.

05. ALLE SEDUTE PARTECIPANO, INTERVENENDO ALLA DISCUSSIONE, MA SENZA DIRITTO DI VOTO, GLI EVENTUALI ASSESSORI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO; LA LORO PRESENZA NON SI COMPUTA AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

ART. 23

COMMISSIONI DI INDAGINE E DI STUDIO

01. IL CONSIGLIO PUO' DELIBERARE L'ISTITUZIONE DI COMMISSIONI TEMPORANEE SPECIALI PER L'ESAME DI QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O ECCEZIONALE, CON TEMPI DI OPERATIVITA' ED AMBITI DEFINITI.

02. LE COMMISSIONI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO CON RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DI TUTTI I GRUPPI.

03. LE COMMISSIONI SONO SCIOLTE AUTOMATICAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA.

04. LA DELIBERA DI ISTITUZIONE DISCIPLINA I CRITERI DI FUNZIONAMENTO E I POTERI.

ART. 24

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE NELLE ELEZIONI HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. IN CASO DI PARITA' LA QUALIFICA DI CUI SI TRATTA COMPETE AL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 25 .

CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE ED ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO; ESERCITANO AZIONE DI VIGILANZA E DI IMPULSO SULL'ATTIVITA' DELLA GIUNTA.

03. I CONSIGLIERI PER ESPLICARE LE LORO FUNZIONI, POSSONO PRESENTARE

EMENDAMENTI ALLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE NONCHE'  
INTERROGAZIONI E MOZIONI. NELLE SEDUTE CONSILIARI POSSONO SEMPRE  
INTERVENIRE PER FATTO PERSONALE.

04. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEVE PREVEDERE STRUMENTI DI GARANZIA  
PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI ATTRIBUITI AI CONSIGLIERI DALLA  
LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

05. CIASCUN CONSIGLIERE ELEGGE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE;  
IN MANCANZA, LE COMUNICAZIONI E LE NOTIFICHE SI INTENDONO  
EFFETTUATE CON L'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO.

ART. 26

ORDINE DELLE SEDUTE

01. IL PRESIDENTE ESERCITA POTERE DISCREZIONALE AL FINE DI MANTENERE  
L'ORDINE DELLE SEDUTE E GARANTIRE L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E  
DEI REGOLAMENTI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELIBERAZIONI.  
DOPO GLI OPPORTUNI RICHIAMI E AVVERTIMENTI PUO' DISPORRE  
L'ALLONTANAMENTO DALLA SALA DI CHIUNQUE SIA CAUSA DI TURBATIVA O  
DISORDINE.

CAPO 02 - I GRUPPI CONSILIARI

ART. 27

COSTITUZIONE

01. I CONSIGLIERI ELETTI NELLA STESSA LISTA COSTITUISCONO GRUPPO  
CONSILIARE. CON DICHIARAZIONE ESPRESSA, DA COMUNICARE AL  
SEGRETARIO COMUNALE, POSSONO COSTITUIRSI IN PIU' GRUPPI ANCHE  
CONSIGLIERI DELLA STESSA LISTA.

02. NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA  
GIUNTA I GRUPPI CONSILIARI INDICANO IL NOMINATIVO DEL RELATIVO  
CAPOGRUPPO ED EVENTUALMENTE DI CHI LO SOSTITUISCE IN CASO DI ASSENZA.  
QUALORA NON ESERCITINO TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA  
DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON  
COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI  
VOTO PER GRUPPO IN CIASCUNA LISTA.

03. IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PUO'  
PREVEDERE LA CONFERENZA DEL CAPIGRUPPO E LE RELATIVE  
ATTRIBUZIONI.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE ALTRESI' LE FORME DI COMUNICAZIONE AI  
CAPIGRUPPO DELLE DELIBERAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 45 , COMMA 03  
DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 .

CAPO 03 - LA GIUNTA

ART. 28

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA UN NUMERO DI 04 ASSESSORI.

02. POSSONO ESSERE ELETTI ALLA CARICA DI ASSESSORE ANCHE I CITTADINI NON  
FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, CHE NON SIANO CANDIDATI ALLE  
ULTIME ELEZIONI COMUNALI E CHE, OLTRE AD AVERE I REQUISITI PER ESSERE  
ELETTI CONSIGLIERI, ABBIANO SPECIFICHE PROFESSIONALITA', O

COMPETENZE UTILI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE; IL POSSESSO DEI PREDETTI REQUISITI AGGIUNTIVI DEVE RISULTARE NELLA DELIBERAZIONE DI NOMINA.

03. LA FACOLTA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE PUO' ESSERE ESERCITATA SOLO PER UN ASSESSORE.

#### ART. 29

##### ELEZIONE

01. LA GIUNTA E' ELETTA DAL CONSIGLIO COMUNALE ALLA PRIMA ADUNANZA SECONDO LE FORME STABILITE DALLA LEGGE.

02. I DOCUMENTI PROGRAMMATICI CONTENENTI ANCHE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E ASSESSORI, SOTTOSCRITTI CIASCUNO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI:

- A) DEVONO ESSERE DEPOSITATI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO PRESSO IL SEGRETARIO COMUNALE, CHE DEVE CERTIFICARE L'AUTENTICITA' DELLE FIRME DEI CONSIGLIERI;
- B) DEVONO ESSERE IMMEDIATAMENTE RECAPITATI IN COPIA AD OGNI CONSIGLIERE.

#### ART. 30

##### SEDUTE

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO; LA SEDUTA E' VALIDA QUANDO SIA PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI IN CARICA.

02. LE SEDUTE NON SONO PUBBLICHE. LE VOTAZIONI SONO SEMPRE PALESI.

#### ART. 31

##### FUNZIONI

01. LA GIUNTA OPERA IN MODO COLLEGIALE: ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI ESPRESSI DAL CONSIGLIO E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVE E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

02. LA GIUNTA ESERCITA I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO IN ORDINE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA, CHE SPETTA AL SEGRETARIO COMUNALE.

03. LA GIUNTA ADOTTA GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE HANNO NATURA DISCREZIONALE, NONCHE' GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBBANO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO. IN PARTICOLARE LA GIUNTA:

- A) APPROVA I PROGETTI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI DELIBERATI DAL CONSIGLIO E TUTTI I PROVVEDIMENTI, COMPRESI GLI ACQUISTI, LE PERMUTE E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI E GLI APPALTI, CHE SIANO GIA' ESPRESSAMENTE PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE ATTENGONO ALLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI.
- B) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE O DALLO STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
- C) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI O DONAZIONI, SALVO LA COMPETENZA CONSILIARE EX ARTT. 32 , LETT. M) DELLA LEGGE 08



GIUGNO 1990 , N. 142 ;

D) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSIZIONI, SALVO LA COMPETENZA CONSILIARE EX ARTT.

32 , LETT. M) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;

E) APPROVA GLI ATTI CHE IMPEGNANO IL BILANCIO NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO ALLORCHE' SI TRATTA DI SPESE RELATIVE ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

F) AFFIDA INCARICHI DI NATURA PROFESSIONALE CHE SIANO CONNESSI ALL'ESECUZIONE DI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO;

G) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM COMUNALI;

H) ADOTTA PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE COMUNALE NON ESPRESSAMENTE RISERVATI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO AD ALTRI ORGANI, SENTITE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI;

I) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO;

01. NOMINA LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI E SELEZIONI PER IL PUBBLICO IMPIEGO;

M) CONCEDE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI, IN CONFORMITA' DEI CRITERI FISSATI DAL CONSIGLIO;

N) ASSEGNA ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

ART. 32

ASSESSORI

01. GLI ASSESSORI POSSONO ESSERE DELEGATI DAL SINDACO A CURARE SETTORI DI MATERIE, CHE VENGONO DEFINITI SECONDO CRITERI DI OMOGENEITA' DAL CONSIGLIO CONTESTUALMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO O CON SUCCESSIVA DELIBERAZIONE.

02. CIASCUN ASSESSORE CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEGLI INDIRIZZI DELLA GIUNTA. CON RIFERIMENTO AL SETTORE DI AMMINISTRAZIONE DELEGATO, ASSUME NELLA PROPRIA AZIONE DETTI INDIRIZZI, UNITAMENTE A QUELLI FORMULATI DAL CONSIGLIO E DAL SINDACO E PROPONE ALLA GIUNTA I CONSEGUENTI ATTI DI AMMINISTRAZIONE.

03. LE DIMISSIONI DA MEMBRO DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE, CON DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DALL'ASSESSORE DIMISSIONARIO, AL SINDACO IL QUALE LE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PERCHE' NE PRENDA ATTO.

04. LA REVOCA DI SINGOLI ASSESSORI E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E' A SCRUTINIO PALESE, SU MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO. LA PROPOSTA DEL SINDACO E' NOTIFICATA ALL'ASSESSORE INTERESSATO ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELLA DATA DELLA SEDUTA NELLA QUALE VIENE ISCRITTA LA PROPOSTA. LA DECADENZA DEI SINGOLI ASSESSORI, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI, PROVVEDE IL CONSIGLIO A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATA, NELLA STESSA SEDUTA IN CUI PRENDE ATTO DELLE DIMISSIONI E DELLA CESSAZIONE DELLA CARICA O PROCEDE ALLA REVOCA.

## CAPO 04 - NORME COMUNI AGLI ORGANI COLLEGIALI

### ART. 33

#### DELIBERAZIONI

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO ADOTTATE QUANDO RIPORTANO IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI PRESENTI.
02. NEL CASO LE DELIBERAZIONI RIGUARDINO LA NOMINA DI PERSONE E SIA DA GARANTIRE LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA, LA VOTAZIONE VIENE EFFETTUATA CON IL SISTEMA DEL VOTO LIMITATO ED E' ELETTO IL CANDIDATO CHE RIPORTA IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. IN CASO DI PARITA' DI VOTI E' ELETTO IL PIU' ANZIANO DI ETA'.
03. QUALORA UNA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE OTTENGA PARI NUMERO DI VOTI FAVOREVOLI E CONTRARI, PUO' ESSERE POSTA NUOVAMENTE IN VOTAZIONE NELLA STESSA SEDUTA.
04. I VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO STESI A CURA DEL SEGRETARIO.
05. OGNI COMPONENTE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO.

## CAPO 05 - IL SINDACO

### ART. 34

#### RUOLO

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE.
02. SVOLGE LE FUNZIONI CHE GLI SONO ATTRIBUITE DALLA LEGGE ED ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA, PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI.
03. CON LE ASSEMBLEE DI CUI ALL' ARTT. 08 IL SINDACO INFORMA SULLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE, IN RELAZIONE ALLA FUNZIONE CHE GLI E' ATTRIBUITA DALLA LEGGE DI CURARE GLI INTERESSI E PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' LOCALE.

### ART. 35

#### ATTRIBUZIONI

01. OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE SONO ASSEGNATE AL SINDACO ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE. IN PARTICOLARE IL SINDACO:
  - A) HA FACOLTA' DI DELEGA NEI CONFRONTI DEI SINGOLI ASSESSORI;
  - B) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
  - C) CONVOCA COMIZI PER I REFERENDUM COMUNALI;
  - D) ADOTTA ORDINANZE;
  - E) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
  - F) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE, PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE;
  - G) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI URGENTI DEI DIRITTI DEL COMUNE.

### ART. 36

## SOSTITUZIONE

01. IL SINDACO PUO' DELEGARE UN ASSESSORE A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO PER L'ESERCIZIO DI TUTTE O PARTE DELLE SUE FUNZIONI.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

## TITOLO 04

### L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

#### CAPO 01 - NORME COMUNI

##### ART. 37

#### PRINCIPI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE.

##### ART. 38

#### RELAZIONE ANNUALE

01. PER CONSENTIRE UN'ADEGUATA INFORMAZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE, IL SEGRETARIO TRASMETTE ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO DI OGNI ANNO, AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA, UNA RELAZIONE COMPLESSIVA SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DURANTE L'ANNO PRECEDENTE.

02. A TAL FINE I RESPONSABILI DEI SERVIZI, COME INDIVIDUATI AI SENSI DELL'ARTT. 41 , ELABORANO UNA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA, TRASMETTENDOLA AL SEGRETARIO ENTRO IL MESE DI GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

03. NELLE RELAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI DEVONO ESSERE SPECIFICAMENTE INDICATI:

A) L'ENTITA' DELLE RISORSE DESTINATE AL SERVIZIO, SIA IN TERMINI PATRIMONIALI E FINANZIARI, SIA IN TERMINI ORGANIZZATIVI TUTTI ANALITICAMENTE INDICATI;

B) L'ENTITA' DELLE ENTRATE ACCERTATE O DELLE ENTRATE RISCOSE;

C) UNA VALUTAZIONE SULL'ADEGUATEZZA DELLA SEDE, SULLE ATTREZZATURE TECNICHE, SULLA DOTAZIONE DEL PERSONALE E SULLE EVENTUALI ORE STRAORDINARIE E MISSIONI EFFETTUATE;

D) VALUTAZIONE SULL'ANDAMENTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO, SEGNALANDO I PROBLEMI INCONTRATI ED INDICANDO LE PROPOSTE INTESE A SUPERARLI.

04. IL SINDACO INSERISCE LA RELAZIONE DEL SEGRETARIO SULL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA SUA PRESENTAZIONE.

#### CAPO 02 - UFFICI

##### ART. 39

#### SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO HA FUNZIONI DI CONSULENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA IN ORDINE A TUTTE LE ATTIVITA' DELL'ENTE.

02. NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL SINDACO, IL SEGRETARIO ADOTTA GLI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVA E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO:

A) VERBALIZZA;

B) ADOTTA GLI ATTI DI GESTIONE DEL PERSONALE SECONDO LE MODALITA' FISSATE DAL REGOLAMENTO;

C) CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO;

D) LIQUIDA LE SPESE REGOLARMENTE IMPEGNATE E ORDINATE DAGLI ORGANI COLLEGIALI ENTRO L'ENTITA' DELL'IMPEGNO ASSUNTO;

E) EMETTE E SOTTOSCRIVE I MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI D'INCASSO;

F) LIQUIDA I COMPENSI E LE INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI DALLA LEGGE O PER REGOLAMENTO, PER PRESTAZIONI REGOLARMENTE AUTORIZZATE CON ATTO DELIBERATIVO.

#### ART. 40

##### PERSONALE

01. LA STRUTTURAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI, LA COMPLESSIVA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE, LE SUE ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E LA MOBILITA' INTERNA, SONO DETERMINATE CON LE FINALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN BASE SE A CRITERI DI FLESSIBILITA', AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA', MEDIANTE LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' INDIVIDUALE.

02. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

03. LA GIUNTA INCONTRA ANNUALMENTE TUTTO IL PERSONALE.

#### ART. 41

##### RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI

01. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI DISCIPLINANO IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA OPERATIVA ALLA QUALE SONO PREPOSTI, ASSICURANDO LA MIGLIORE UTILIZZAZIONE E IL PIU' EFFICACE IMPIEGO DEL PERSONALE E DEL LE RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE.

#### ART. 42

##### FORMAZIONE

01. IL COMUNE DI MAGNACAVALLO, PER LA MIGLIOR CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' AMMINISTRATA, FAVORISCE LA CRESCITA PROFESSIONALE DEI PROPRI DIPENDENTI. A TAL FINE PROMUOVE E INCENTIVA LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO.

02. L'ENTITA' DELLE RISORSE DA DESTINARE IN BILANCIO PER GLI SCOPI DI CUI AL

PRESENTE ARTICOLO E' FISSATA D'INTESA CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

ART. 43

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

01. I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI SONO PROMOSSI DAL SEGRETARIO.

ART. 44

RESPONSABILITA'

01. GLI UFFICI SONO ORGANIZZATI SECONDO IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA' A CIASCUN LIVELLO OPERATIVO, IN CORRISPONDENZA DELLE ATTRIBUZIONI CONFERITE DAL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE E DALLA QUALIFICA FUNZIONALE POSSEDUTA.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA LE POSIZIONI DI LAVORO CUI E' ATTRIBUITA LA FUNZIONE DI RESPONSABILITA' IN ORDINE AD UNA O PIU' AREE FUNZIONALI O SERVIZI. TALE INDIVIDUAZIONE E' EFFETTUATA ESSENZIALMENTE CON RIFERIMENTO AL LIVELLO EFFETTIVO DI AUTONOMIA OPERATIVA ESERCITATA NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' D'UFFICIO.

03. LA FUNZIONE DI RESPONSABILE PUO' ESSERE ATTRIBUITA ANCHE A POSIZIONI DI LAVORO APPARTENENTI A QUALIFICHE FUNZIONALI DIVERSE, IN RELAZIONE AL DIVERSO GRADO DI COMPLESSITA' DELLE PRESTAZIONI E DELLA ORGANIZZAZIONE DI CIASCUN UFFICIO.

04. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA ALTRESI' LE POSIZIONI DI LAVORO ALLE QUALI COMPETE LA RESPONSABILITA' IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEI RESPONSABILI IN VIA ORDINARIA.

ART. 45

LIVELLI DI RESPONSABILITA'

01. IN CONSEGUENZA DI QUANTO STABILITO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE, SONO DEFINITI I SEGUENTI RAPPORTI DI DIPENDENZA E LIVELLI DI RESPONSABILITA'.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO; DIRIGE TUTTO IL PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLA LORO AUTONOMIA OPERATIVA.

03. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI COORDINANO IL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO.

ART. 46

PARERI

01. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO E ALLA LA GIUNTA DEVE CONTENERE I PARERI DI REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E DI LEGITTIMITA' ESPRESSI DAI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DAL SEGRETARIO.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI I PARERI SONO ESPRESSI DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DELL'ARTT. 44.

## CAPO 03 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

### ART. 47

#### SERVIZI COMUNALI

01. IL COMUNE PROVVEDE ALL'IMPIANTO ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE HANNO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E DI ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINO SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA COMUNITA'.
02. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI INDIVIDUARE NUOVI SERVIZI PUBBLICI DA ATTIVARE, NEL TEMPO, IN RELAZIONE A NECESSITA' CHE SI PRESENTANO NELLA COMUNITA' E DI STABILIRE LE MODALITA' PER LA LORO GESTIONE; SONO DI COMPETENZA DELLO STESSO CONSIGLIO COMUNALE LE MODIFICHE ALLE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI IN ATTO GESTITI.
03. I SERVIZI LA CUI GESTIONE E' RISERVATA IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

### ART. 48

#### ASSUNZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI PUBBLICI LOCALI CON FORME E ATTRAVERSO STRUTTURE ATTE A GARANTIRNE L'EFFICENZA, L'EFFICACIA E L'ECONOMICITA'.
02. LE DELIBERE CONSILIARI CONCERNENTI L'ASSUNZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI SONO ACCOMPAGNATE ANCHE DA UNA RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA PREDISPOSTA DAL REVISORE DEL CONTO.

### ART. 49

#### UNIONI

01. IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

## TITOLO 05

### GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

#### ART. 50

##### CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE.
02. CON APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

#### ART. 51

##### REVISORE DEL CONTO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI, IL REVISORE DEL CONTO, IN CONFORMITA' A QUANTO DISPONE L'ARTT. 57 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA. NON E' REVOCABILE, SALVO CHE NON ADEMPIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE O DI STATUTO, AL SUO INCARICO.

03. COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO. ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. IL REVISORE DEL CONTO ADEMPIE AI SUOI DOVERI NON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO E RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI.

OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. IL REVISORE DEL CONTO ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE E REDIGE APPOSITA RELAZIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL TERZO COMMA DEL SUCCESSIVO ARTICOLO, CON LA QUALE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE SUL CONTO CONSUNTIVO.

#### ART. 52

##### IL RENDICONTO SULLA GESTIONE

01. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO, CHE COMPRENDE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. LA GIUNTA, CON UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO, ESPRIME LE PROPRIE VALUTAZIONI IN MERITO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI, IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

#### TITOLO 06

##### PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO, ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI

#### ART. 53

##### PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E' ASSICURATA IN CONFORMITA' DELLE NORME STABILITE DALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 E DI QUELLE OPERATIVE DISPOSTE DAL REGOLAMENTO.

02. TUTTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI EMESSI DAL COMUNE, ESCLUSO GLI ATTI REGOLAMENTARI E QUELLI A CARATTERE GENERALE, SONO MOTIVATI CON L'INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DEL COMUNE IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA.

03. IL REGOLAMENTO DISPONE IN MERITO: AL TERMINE ENTRO CUI DEVE CONCLUDERSI CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO; AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO; ALLA FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO NONCHE' AGLI ALTRI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE N. 241 / 90 .

#### ART. 54

## PUBBLICITA' E ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE SONO PUBBLICI, AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE.
02. IL DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE, SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO E' GARANTITO DALLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.
03. IL COMUNE ASSICURA AI CITTADINI IL DIRITTO DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DELLE QUALI LO STESSO E' IN POSSESSO RELATIVE ALL'ATTIVITA' DA ESSO SVOLTA.
04. IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E' ASSICURATO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, IN GENERALE A TUTTI I CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI ED IN PARTICOLARE A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI.
05. IL DIRITTO DI ACCESSO E' ESCLUSO, ANCHE SOLTANTO TEMPORANEAMENTE, PER I DOCUMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO QUANDO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE IMPRESE.

## TITOLO 07

### FUNZIONE NORMATIVA

#### ART. 55

##### STATUTO- REVISIONE

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALLA ULTIMA MODIFICA OD INTEGRAZIONE.
02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.
03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.
04. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO 200 CITTADINI PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.
05. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

#### ART. 56

##### REGOLAMENTI

##### 01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;



B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI, REGIONALI, E STATUTARIE, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

03. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 11 DEL PRESENTE STATUTO.

04. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

05. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALLO ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 57

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI O DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA TERZO.

ART. 58

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.